

Studio condiviso tra professionisti non associati: l'IVA si applica al riaddebito delle spese

Con la risposta ad interpello n. 189 del 14 luglio 2025, forniti chiarimenti sul trattamento IVA di somme dovute a seguito di ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale

Nel documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

il riaddebito delle spese comuni tra professionisti, in assenza di una formale associazione professionale, "deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA", in linea con quanto già chiarito nella circolare n. 58/E del 2001;

non è configurabile, nel caso concreto, un mandato senza rappresentanza, in quanto l'accordo tra i professionisti non è "riconducibile al contratto ... di cui all'articolo 1703 del codice civile",

gli interessi legali liquidati dal giudice, quando assumono "natura risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni", non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972.

l'IVA sulle spese processuali è dovuta dal cliente del difensore vittorioso, non dal soccombente, qualora il primo sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione.